

**PROTOCOLLO DI INTESA**  
**PER LA LIQUIDAZIONE STANDARDIZZATA DEI COMPENSI**  
**IN FAVORE DEI DIFENSORI DI PARTI AMMESSE AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del Presidente dott. Raimondo Loforti e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese, nella persona del Presidente avv. Carmelo Pace,

premessi che

- il D.M. n. 55 del 2014 prevede ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali e che è, pertanto, utile individuare parametri standardizzati di liquidazione di detti compensi, al fine di rendere effettiva, rapida ed agevole la loro determinazione nonché di ridurre il numero delle opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell'Etarario, avvertendosi la necessità di giungere a valutazioni rispettose del decoro della professione forense e il più possibile omogenee; perciò, appare evidente la necessità di rendere quanto più possibili omogenee le liquidazioni per lo svolgimento di attività professionali;
- l'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 prevede che *"Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta"*;
- i valori medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014, ridotti del 50%, ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. n. 115 del 2002, non possano essere ulteriormente decurtati.
- In riferimento ad alcune tipologie di procedimenti è opportuno individuare un parametro unico forfettario relativo all'intero giudizio (ad es. separazioni consensuali e divorzi su ricorso congiunto).
- Vada sempre applicato, tenuto conto di quanto previsto dal sopra citato art. 2, comma 2, del D.M. n. 55 del 2014, il rimborso spese generali del 15% nonché indicata la maggiorazione per IV A e CP A.

**Tutto quanto sopra premesso**

Al fine di consentire all'Autorità Giudiziaria il rispetto della previsione di cui all'art. 83, comma 3 bis, D.P.R. n. 115 del 2002, introdotta dall'art. 1, comma 783, Legge 28/12/2015 n. 208 (*"Il decreto di pagamento è emesso dal Giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta"*), il difensore della persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato deposita l'istanza di liquidazione osservando, ove possibile, i seguenti termini:

- per il rito ordinario: contestualmente agli atti conclusivi (comparsa conclusionale e/o memoria di replica) ovvero all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., o all'udienza di precisazione delle conclusioni se vi è rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
  - per il rito lavoro: contestualmente all'udienza di discussione;
  - per i procedimenti in camera di consiglio: entro i cinque giorni precedenti la data fissata per l'udienza in camera di consiglio.
- Ove il difensore depositi l'istanza di liquidazione nei termini sopra indicati, il giudice provvederà ad emettere il decreto di liquidazione contestualmente al provvedimento che definisce il giudizio.

Il difensore deposita, nei termini sopra indicati, l'istanza di liquidazione dei compensi ed i relativi allegati per via telematica (PCT \*piattaforma SIAMM).

Unitamente all'istanza di liquidazione, con la dichiarazione ex art. 86 gp, il difensore deposita la delibera di ammissione al patrocinio.

Nell'ipotesi in cui il difensore chieda la liquidazione secondo il protocollo e il Tribunale liquidi conformemente, si rinuncerà a proporre opposizione.

Di seguito le Tabelle standardizzate diversificate per Autorità Giudiziaria

<b>TABELLA 1.</b>			
<b>GIUDICE DI PACE</b>			
Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00
Attività			
1. Fase di studio della controversia		150	200
2. Fase introduttiva del giudizio		150	250
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	350	200	300
4. Fase decisionale		300	500

TABELLA 2.

GIUDIZI ORDINARI E SOMMARI DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
	Attività					
1. Fase di studio della controversia		200	350	800	1100	1500
2. Fase introduttiva del giudizio		200	350	550	850	1100
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	400	500	800	850	2600	4600
4. Fase decisionale		500	800	1100	2000	2900

**TABELLA 3.**

**CAUSE DI LAVORO**

Valore	da€ 0,01 a€ 1.100,00	da € 1.100,01 a€ 5.200,00	da€ 5.200,01 a€ 26.000,00	da€ 26.000,01 a€ 52.000,00	da€ 52.000,01 a€ 260.000,00		da€ 260.000,01 a€ 520.000,00
Attività							
1. Fase di studio della controversia		400	850	1500	2200	3100	
		200	400	800	1000	1300	
2. Fase introduttiva del giudizio	400						
3. Fase istruttoria e/o di trattazione		350	600	900	1300	22000	
		400	800	1500	2000	3000	
4. Fase decisionale							

TABELLA 4.

CAUSE DI PREVIDENZA

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00		da € 52.000,01 a € 260.000,00		da € 260.000,01 a € 520.000,00	
Attività									
I. Fase di studio della controversia		300	500	800	1200	1700			
2. Fase introduttiva del giudizio	400	300	500	600	800	1100			
3. Fase istruttoria e/o di trattazione		400	800	1300	1800	2500			
4. Fase decisionale		400	1000	1700	2000	3700			

**TABELLA 5.  
PROCEDIMENTI PER CONVALIDA LOCATIZIA**

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
Attività						
I. Fase di studio della controversia		300	400	800	1200	1600
2. Fase introduttiva del giudizio	400	200	350	500	650	800
3. Fase istruttoria e/o di trattazione		150	200	200	250	300
4. Fase decisionale		200	350	600	900	1300

**TABELLA 6. ATTO DI PRECETTO**

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
Compenso	50	100	150	200	250	300

TABELLA 7.

**PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE**

Valore	da€ 0 a€ 5.200,00	da€ 5.200,01 a€ 26.000,00	da € 26.000,01 a€ 52.000,00	da€ 52.000,01 a € 260.000,00	da€ 260.000,01 a € 520.000,00
Compenso	200	650	1100	1500	2100

Qualora la procedura riguardi minori, inabilitati o interdetti o soggetti sottoposti a curatela, gli importi sopra indicati sono aumentati del 20%.

TABELLA 8.

**PROCEDIMENTI MONITORI**

Valore	da€ 0 a € 5.200,00	da€ 5.200,01 a€ 26.000,00	da€ 26.000,01 a€ 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da€ 260.000,01 a € 520.000,00
Compenso	da 250 a 750	da 800 a 1.400	da 1450 a 2050	da 2150 a 2750	da 3000 a 4500

TABELLA 9.

**PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA**

Valore	da€ 0 a€ 5.200,00	da€ 5.200,01 a€ 26.000,00	da € 26.000,01 a€ 52.000,00	da€ 52.000,01 a€ 260.000,00	da€ 260.000,01 a€ 520.000,00
Attività					
1. Fase di studio della controversia	400	300	350	450	1000
2. Fase introduttiva del giudizio					
3. Fase istruttoria e/o di trattazione					
La tabella trova applicazione anche per i procedimenti possessori per le fasi concretamente espletate.					
		500	600	800	1100

**TABELLA 10.**

**PROCEDIMENTI CAUTELARI**

Valore	da € 0,0 I a€ 1.100,00	da € 1.100,01		da € 5.200,01		da€ 26.000,01 a€ 52.000,00	da€ 52.000,01		da €260.000,0 I a€ 520.000,00
		da€ 1.100,01	a€ 5.200,00	a€ 26.000,00	a€ 52.000,00				
Attività									
I. Fase di studio della controversia			250	450		800	1200	1700	
2. Fase introduttiva del giudizio			300	350		500	700	750	
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	400		400	700		1000	1500	1800	
4. Fase decisionale			200	350		700	900	1200	

**TABELLA 16.  
PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI**

Valore	da € 0,01 a€ 1.100,00		da€ 1.100,01		da€ 5.200,01		da€ 26.000,01		da€ 52.000,01		da€ 260.000,0 I a € 520.000,00	
	da€ 0,01	a€ 1.100,00	da€ 1.100,01	a€ 5.200,00	a€ 26.000,00	a € 52.000,00	a € 260.000,00	a € 520.000,00	a € 260.000,00	a € 520.000,00	a € 260.000,00	a € 520.000,00
Attività												
I. Fase di studio della controversia		100	300	450	750	1050	1350					
2. Fase istruttoria e/o di trattazione												



**TABELLA 17.**

**PROCEDURE ESECUTIVE PRESSO TERZI, PER CONSEGNA E RILASCIO, IN FORMA SPECIFICA**

Valore	da € I. 1.100,01 a €		da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
	da € 0,01 a € I. 1.100,00	5.200,00				
Attività						
I. Fase introduttiva	200	400	650	1000	1450	1900
2. Fase di trattazione e conclusiva						

**TABELLA 18.**

**PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI**

Valore	da € 1.100,01 a € 5.200,00		da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00				
Attività						
I. Fase introduttiva	120	400	600	900	1300	1700
2. Fase istruttoria e di trattazione						

**TABELLA 19.**

**ISCRIZIONE IPOTECARIA/ AFFARI TAVOLARI**

Valore	da € 0,0 I a € I. I 00,00	da€ I. I 00,01 a€ 5.200,00	da€ 5.200,0 I a€ 26.000,00	da€ 26.000,0 I a€ 52.000,00	da € 52.000,0 I a€ 260.000,00	da€ 260.000,01 a€ 520.000,00
	30	120	200	320	450	600
Compenso						

**TABELLA 20.**

**PROCEDIMENTI PER DICHIARAZIONI DI FALLIMENTO**

Valore	da € 0,0 I a€ I. I 00,00	da€ I. I 00,0 I a€ 5.200,00	da€ 5.200,01 a€ 26.000,00	da€ 26.000,0 I a€ 52.000,00	da€ 52.000,0 I a€ 260.000,00	da€ 260.000,0 I a€ 520.000,00
	100	300	500	700	850	1400
Compenso						

**TABELLA 26.**

**ARBITRATO**

Valore	da€ 0,01 a€ 26.000,00	da € 26.000,0 I a€ 52.000,00	da€ 52.000,01 a€ 260.000,00	da € 260.000,0 I a € 520.000,00
Compenso	800	2000	3500	8000

## PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA

- A) Separazioni Consensuali e Divorzi Congiunti: 1.200
- B) Separazioni e Divorzi Giudiziali: 1.500
- C) Procedimenti per modifica delle condizioni di separazione e divorzio congiunti: 1.200
- D) Procedimenti per modifica delle condizioni di separazione e divorzio giudiziali: 1.500
- E) Altri procedimenti per ricorso in materia di famiglia (es. ex artt. 148 e.e., 156 e.e., ex art. 8 L. 898/70, 342 bis e.e., 317 bis e.e., 709 ter c.p.c.) congiunti: 1.100
- F) Altri procedimenti per ricorso in materia di famiglia (es. ex artt. 148 e.e., 156 e.e., ex art. 8 L. 898/70, 342 bis e.e., 317 bis e.e., 709 ter c.p.c.) giudiziali: 1.300

### Fattori correttivi in aumento:

- A) presenza di prole: 20%;
- B) assistenza di entrambe le parti nei procedimenti consensuali o congiunti: 40% e) trasferimenti immobiliari: 0,75% del valore catastale;
- C) espletamento di attività istruttoria: dal 50% al 250% (in ragione della complessità)
- D) espletamento della fase decisionale: dal 60% al 300% (in ragione della complessità)
- E) giudizio di appello: 20%
- F) giudizio di legittimità: 30%

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Dott. Raimondo Loforti

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
Dott. Ambrogio Cartosio

Per IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI  
Avv.to Anna Rita Cosentino

IL PRESIDENTE DEL MOVIMENTO FORENSE  
Avv.to Gabriella Lattuca

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA CIVILE  
Avv.to Tommaso Raimondo

Per IL PRESIDENTE DELL'A.I.G.A.  
Avv.to Massimiliano Maria Eicarra